

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE I CIVILE**

Nel collegio composto da:

**MAFFEI dott. Corrado**      **Presidente**  
**FINTO dott. Diego** **Consigliere Relatore**

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero *omissis*/2011 posta in deliberazione all'udienza del 7.10.2015

**BANCA**

**TRA**

**S.R.L.**

**E**

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 2456/2011 in materia bancaria;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

BANCA ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto

Si è costituita la S.R.L. instando per il rigetto dell'appello.

All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è stato proposto per i seguenti motivi.

I MOTIVO: " Sulla prova del rapporto intercorso tra le parti";

II MOTIVO: " Sull'azzeramento del saldo 31.12.1993"

I motivi possono essere congiuntamente esaminati.

Le doglianze sono fondate.

**Costituisce *ius receptum* il principio in base al quale nell'azione di accertamento negativo ex art 2697 c.c. l'onere della prova gravi sull'attore.**

La suddetta norma di carattere generale, come tutte quelle speciali con le quali si prevede una inversione dell'onere della prova, costituisce una precisa scelta del Legislatore che ha inteso in tal modo porre a carico dell'attore le conseguenze dell'insufficienza, anche incolpevole, della prova.

*Sentenza, Corte di Appello di Roma, Pres. Maffei – Rel. Pinto, 22 gennaio 2016, n. 444*

Inconferente è il richiamo operato dall'appellata alla sentenza della Corte di Cassazione 23974/2010 inerente una controversia nella quale era la banca ad agire in giudizio per il soddisfacimento del proprio credito.

**Né appare conferente il richiamo al principio della cd. "vicinanza della prova". Se indubbiamente la banca non ha l'obbligo di conservazione ultradecennale delle scritture contabili, ma ne ha l'onere qualora intenda agire in giudizio, parimenti non può pretendersi che laddove essa non agisca in giudizio debba subire le conseguenze di un obbligo insussistente. D'altronde, il medesimo onere di conservazione è a carico del cliente trattandosi comunque di una documentazione che comunque è nella sua disponibilità.**

Nella fattispecie in esame, mentre appare incontrovertibile l'esistenza del rapporto contrattuale, illegittimo è l'azzeramento del saldo alla data del 31.02.1993.

III Sull'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione.

La doglianza è inammissibile.

Nell'atto di appello parte appellante, che ne era onerata, non ha neppure indicato quali fossero i versamenti di natura solutoria (e non ripristinatoria) per i quali la prescrizione decorrerebbe dalla annotazione in conto e non dalla chiusura del rapporto

IV: Sull'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati a favore del cliente anche alla anteriormente alla delibera C.I.C.R..

La doglianza è infondata.

**La capitalizzazione trimestrale anche degli interessi attivi è legittima, trattandosi di un regime di maggior favore applicato dalla banca.**

Per effetto di quanto sopra esposto il credito della S.R.L. va rideterminato in euro 42.615,00, oltre interessi legali dal 25.11.2004 al saldo.

Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia ed al divario tra *petitum* e liquidato le spese di lite vanno compensate per il 50%. Esse vengono liquidate come da dispositivo con riliquidazione di quelle di primo grado dovendosi fare riferimento al diverso valore della controversia

**P.Q.M.**

in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna BANCA a versare in favore di S.R.L. €.42.615,00, anziché €.120.948,00), oltre interessi legali dal 25.11.2004 al saldo ed alla rifusione in suo favore del 50% delle spese di lite, quota che liquida: per il primo grado in €. 206,00 per spese e €.4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., iva e cpa; per questo grado in €.4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., iva e cpa; pone definitivamente a carico di entrambe le parti in quote uguali le spese di cm; dichiara S.R.L. tenuta a restituire a BANCA quanto percepito in eccedenza esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento.

Roma, 2 dicembre 2015

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*